



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 192 del 13 agosto 2026
--	----------------------------------

Oggetto:

Proroga dell'incarico di Commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) di cui al Titolo VII, Capo I della L.R. 40/2005

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare il Titolo VII, Capo I° “Agenzia regionale di sanità”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, recante “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2008, n.19 ed in particolare la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 (Presupposti per la nomina);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R del 5 agosto 2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione;

Considerato che in data 31/05/2024 il Direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS) è cessato dal servizio per pensionamento;

Preso atto della decisione di parifica sul rendiconto per l’esercizio 2022 della Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Toscana, la quale, nell’esaminare la situazione degli enti strumentali della Regione Toscana (ex art. 50 dello Statuto) in relazione alla qualificazione dei direttori di tali enti, ha ribadito, come aveva già fatto in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti precedenti, di non ritenere superate le criticità già rilevate riguardo la configurazione del trattamento economico e giuridico degli stessi con particolare riferimento alla loro collocazione al di fuori della dotazione organica, alla durata dell’incarico coincidente con il mandato politico (secondo un sistema di cd. “spoyle system” tipico degli incarichi di natura esclusivamente fiduciaria) e, infine, all’attribuzione di un trattamento economico fisso e omni-comprendente, non previsto dal CCNL;

Dato atto che, in ottemperanza delle indicazioni della Corte dei Conti di cui al paragrafo precedente, l’amministrazione regionale sta predisponendo una specifica proposta di legge volta ad adeguare la governance dell’Agenzia Regionale di Sanità ai rilievi sollevati dal giudice contabile;

Considerato che il Direttore dell’Agenzia regionale di sanità, secondo quanto previsto dall’articolo 82 novies della L.R. 40/2005, ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva dell’Agenzia ed era indispensabile assicurarne l’operatività senza soluzione di continuità;

Considerato che, nelle more della predisposizione della modifica legislativa che riguardava, fra l’altro, la figura del direttore dell’Agenzia regionale di sanità non appariva opportuno procedere a nuova nomina del direttore dell’Agenzia secondo la normativa osservata dalla Corte dei Conti;

Visto l’articolo 2, comma 1 lettera c bis), della l.r. 53/2001, in base al quale la Regione può nominare commissari nei propri enti dipendenti per assicurare la continuità amministrativa qualora gli organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

Visto l’articolo 4, comma 2, del DPGR 49/R/2009;

Considerato che, sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 31 dicembre 2025 (Incarichi dei componenti della Giunta regionale. Modifiche al d.p.g.r. 219/2025) gli indirizzi agli enti vigilati e agli enti dipendenti competono direttamente al Presidente della Giunta;

Richiamato il D.P.G.R. nr. 65 del 29/05/2024 con cui è stato conferito l’incarico di commissario per l’esercizio delle funzioni di Direttore dell’Agenzia regionale di sanità, di cui al Titolo VII, Capo I della l.r. 40/2005, al Dr. Federico Gelli, attuale Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Giunta regionale, in possesso della qualificazione professionale e dell’esperienza

amministrativa necessarie per lo svolgimento dell'attività, fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia regionale di sanità o di nuove soluzioni organizzative e comunque non oltre il 31/03/2025;

Richiamato inoltre il D.P.G.R. nr. 42 del 21/03/2025 con cui è stato prorogato, al Dr. Federico Gelli l'incarico suddetto di commissario per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità, fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia regionale di sanità o di nuove soluzioni organizzative e comunque non oltre il 31/12/2025;

Preso atto che con D.P.G.R. nr. 234 del 05/12/2025 sono stati prorogati fino al 28/02/2026 gli incarichi di Direzione della Giunta Regionale, in scadenza il 31/12/2025, fermo restando che al momento del conferimento dei nuovi incarichi di direzione, anche antecedentemente al 28/02/2026, questi cesseranno ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l.r. n. 1/2009, fatta salva la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione anticipata dell'incarico in caso di quiescenza a qualunque titolo;

Richiamato inoltre il D.P.G.R. nr. 253 del 23/12/2025 con cui è stato prorogato, al Dr. Federico Gelli l'incarico suddetto di commissario per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità, fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia regionale di sanità o di nuove soluzioni organizzative e comunque non oltre il 28/02/2026;

Preso atto che con D.P.G.R. nr. 15 del 18/02/2026, è stato prorogato al Dr. Federico Gelli l'incarico di Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale fino al 31/08/2026, fatta salva la risoluzione del contratto di lavoro o la cessazione anticipata dell'incarico in caso di quiescenza a qualunque titolo;

Tenuto conto che la Giunta regionale in data 6 Luglio 2026 ha approvato la proposta di legge n.29 "Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale di sanità (ARS). Modifiche alla l.r. 40/2005" ;

Dato atto che con D.P.G.R. n. 159 del 17/07/2026 il Dr. Federico Gelli è stato nominato, a far data dal 01/09/2026, Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che ad oggi non si è perfezionato l'iter legislativo volto ad adeguare la "governance" dell'Agenzia Regionale di Sanità ai rilievi sollevati dal giudice contabile, in quanto è necessario coordinare e allineare la suddetta norma con le modifiche legislative relative agli altri enti ed agenzie regionali;

Visto la lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della l.r. 53/2001, che permette di rideterminare la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario;

Ritenuto pertanto di prorogare la gestione commissariale dell'Agenzia Regionale di Sanità e nominare quale Commissario il Dr. Giovanni Grasso nelle more della conclusione dell'iter legislativo volto ad adeguare la governance dell'Agenzia Regionale di Sanità;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il Dr. Giovanni Grasso, oltre ad accettare l'incarico in questione e gli obblighi conseguenti, dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPGR 49/R/2009 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Ritenuto che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;

Stabilito che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia Regionale di Sanità abbia decorrenza dal 01/09/2026 e durata fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Ente, o fino alla adozione di nuove soluzioni organizzative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fatta salva la cessazione anticipata dell'incarico;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001 e dell'art. 7 del d.p.g.r. 49/R/2009, di stabilire che al commissario sia attribuita una indennità pari al 50 % del corrispettivo in effettivo godimento (euro 120.000,00) da parte del direttore in carica fino al 31 maggio 2024, al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali a carico di ARS, e cioè euro 60.000,00 su base annua, commisurata all'effettiva durata dell'esercizio della pubblica funzione, e che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, la gestione commissariale dell'Agenzia Regionale di Sanità ed attribuire l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) di cui al Titolo VII, Capo I della l.r. 40/2005 al Dr. Giovanni Grasso;
2. di stabilire che l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Agenzia Regionale di Sanità abbia decorrenza dal 01/09/2026 e durata fino alla nomina del nuovo Direttore dell'Ente, o fino alla adozione di nuove soluzioni organizzative, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fatta salva la cessazione anticipata dell'incarico;
3. di stabilire che il commissario eserciti tutte le funzioni attribuite al Direttore dell'Agenzia regionale di sanità dalla l.r. 40/2005 e presenti, allo scadere dell'incarico, una relazione finale sugli esiti del mandato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della l.r. 53/2001;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 53/2001 e dell'art. 7 del d.p.g.r. 49/R/2009, che al commissario sia attribuita una indennità pari al 50 % del corrispettivo in effettivo godimento (euro 120.000,00) da parte del direttore in carica fino al 31 maggio 2024, al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali a carico di ARS, e cioè euro 60.000,00 su base annua, commisurata all'effettiva durata dell'esercizio della pubblica funzione, e che allo stesso spetti il rimborso delle spese sostenute nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;
5. di prevedere che al commissario si applichino le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui all'articolo 7 della l.r. 53/2001, ed in particolare le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9;
6. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale n. 53/2001, nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/R/2009;
7. il presente atto è trasmesso via PEC:
 - al Dr. Giovanni Grasso;
 - all'Agenzia regionale di sanità (ARS);

- al Consiglio Regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.23/2007.

Il Direttore
FEDERICO GELLI

Il Presidente
EUGENIO GIANI